

BILANCIO

Vincoli della riserva da iscrizione al fair value di attività in sede di FTA

di Fabio Landuzzi

Nel recente **Caso n. 3/2019 Assonime** affronta un tema che, seppure poco trattato in dottrina, può assumere interesse per le società ed i loro soci ove si rendesse necessario disporre della **riserva formata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali** (c.d. **First Time Adoption – FTA**) in corrispondenza della **iscrizione al fair value di attività materiali**, in sostituzione del loro costo.

Tale riserva, infatti, secondo quanto è previsto dall'[articolo 7, comma 6, D.Lgs. 38/2005](#), può essere ridotta solo secondo le prescrizioni poste dall'[articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.](#), ossia con le stesse **procedure** e gli stessi **vincoli** della **riduzione volontaria del capitale sociale**.

Ciò significa che, stando ad una **letterale applicazione del disposto normativo**, tale riserva potrebbe essere ridotta e distribuita ai soci solo previa **delibera dell'assemblea straordinaria**, e non prima che siano trascorsi **90 giorni dalla iscrizione della delibera** al registro imprese per l'opposizione dei creditori; in caso di utilizzo della riserva per la **copertura di perdite**, non possono poi essere distribuiti utili **fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta** in misura corrispondente, con delibera assunta sempre dall'**assemblea straordinaria**.

Preso atto del presidio che la norma pone riguardo a questa riserva, la questione che si pone è se, mano a mano che le **attività materiali iscritte al fair value in sede di FTA**, e corrispondentemente alle quali è stata appunto iscritta tale riserva, **vedono diminuire il loro valore** in bilancio per effetto degli **ammortamenti**, delle **svalutazioni** oppure di **atti realizzativi**, si possa assumere che il suddetto **vincolo gravante sulla riserva venga diminuito**; in altri termini, l'interrogativo concerne la **liberazione**, o meno, della **quota di riserva** formata in sede di FTA per l'iscrizione al *fair value* di **attività materiali** mano a mano che dette attività producono **ammortamenti e simili** che diminuiscono i risultati economici degli esercizi e perciò, indirettamente, il patrimonio netto della società.

A questa domanda, **Assonime fornisce una risposta affermativa** giungendo alla conclusione secondo cui la riserva di cui si tratta potrà anno per anno ritenersi **liberamente disponibile e distribuibile** in corrispondenza della **quota ammortizzata del maggior valore iscritto in sede di FTA** per le attività materiali della società.

Da una parte, si osserva che è vero che, per questa riserva, il Legislatore ha scelto lo **stesso regime** previsto per le **riserve di rivalutazione monetaria**, configurate come una sorta di "quasi

capitale".

Tuttavia, in assenza di una previsione *ad hoc*, si ritiene equilibrato nel caso di specie dover coniugare i principi che disciplinano i saldi di rivalutazione con i **canoni comuni che regolano la disponibilità e la distribuibilità delle riserve**, così che **la realizzazione dell'attivo** – vuoi attraverso l'ammortamento, la svalutazione od il realizzo – **determina la "liberazione" della riserva** dai propri vincoli.

Nel caso delle **riserve di rivalutazione monetaria**, diversamente, si verifica una situazione fortemente atipica in cui il **vincolo posto alla riserva permane** anche laddove le plusvalenze vengano realizzate, proprio per via della loro origine assai particolare.

Nel caso della **riserva** derivante dalla **iscrizione al fair value di attività materiali**, invece, la *ratio* del vincolo risiede nella volontà di **non consentire la distribuzione ai soci di utili non realizzati**, sì che il rinvio tecnico è compiuto alla disciplina della **riserva di rivalutazione monetaria**, la cui regolamentazione deve essere però adattata al caso di specie.

Infatti, anche in ambito Oic, per le **riserve iscritte a seguito della deroga ex articolo 2423, comma 4, cod. civ.**, anch'esse in grado di abbracciare il caso della deroga al costo storico, è previsto un **regime vincolato di distribuibilità**, ma sempre corrispondente al **valore del bene non ancora recuperato**.

Lo stesso anche in **ambito las – Ifrs**, dove l'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 38/2005](#) stabilisce che le **riserve indisponibili da fair value si riducono** in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, e **anche attraverso l'ammortamento**.

Quindi, per le **riserve indisponibili** che si formano in sede di FTA vale il principio per cui **mano a mano che la posta si "realizza"**, o in altri termini "scende" sul conto economico dell'esercizio, **si determina una corrispondente "liberazione" della riserva**.

Per tali ragioni, conclude Assonime, pare convincente concludere che anche la **riserva formata in sede di FTA**, e riferita alla **iscrizione al fair value di attività materiali**, si consideri **disponibile e distribuibile liberamente per la quota parte di ammortamento** (o di svalutazione) che progressivamente riduce il valore dell'attività a cui essa si riferisce.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >